

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "LA NOSTRA ANZOLA" SULL'ABOLIZIONE DEL CANONE ANNUO A CARICO DEI CONCESSIONARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE CONCESSE IN USO PERPETUO.

Nr. Progr. **78**
Data **28/11/2013**
Seduta NR. **13**
Titolo **2**
Classe **3**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/11/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **28/11/2013** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 20</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>			

Assenti giustificati i signori:

BARTOLINI MONICA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CANNONE TIZIANA, MARCHESINI LORIS, TOLOMELLI VANNA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "LA NOSTRA ANZOLA" SULL'ABOLIZIONE DEL CANONE ANNUO A CARICO DEI CONCESSIONARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE CONCESSE IN USO PERPETUO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 66 del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 24 novembre 2011 testualmente recita: *"Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri, ivi compreso il mantenimento del verde e delle essenze arboree, per la quale è istituito un canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private per famiglie e collettività nonché dei manufatti concessi in perpetuo, secondo le modalità e le tariffe approvate dalla Giunta comunale"*;

Visto e preso atto che la deliberazione consiliare n. 83/2011 richiama alcune norme di legge a sostegno del Regolamento, fra le quali sono indicate:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- la Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19: "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";
- il Regolamento regionale n. 4/2006: "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 19/2004;

Considerato che la partecipazione agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale da parte di soggetti titolari di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali non è prevista in alcun modo dalle leggi sopra richiamate, ma è una possibilità per il Comune prevista unicamente dal 6° comma dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 4/2006;

Considerato che per l'imposizione di prestazioni patrimoniali esiste una riserva di legge di rango costituzionale (art. 23 della Costituzione). Per tale principio il Regolamento regionale - che come esso stesso dichiara da attuazione alla Legge Regionale n. 19/1994 - non può imporre prestazioni patrimoniali non previste dalla legge alla quale da attuazione; la citata possibilità prevista dal 6° comma dell'art. 4 del Regolamento integra pertanto gli estremi dell'eccesso di delega, e non può quindi trovare applicazione;

Considerato anche che l'art. 92, 3° comma, del D.P.R. n. 285/1990 prevede che il Comune possa imporre determinati obblighi ai concessionari di sepolture private; ma tale imposizione deve risultare dall'atto di concessione;

Considerato che le concessioni delle sepolture private individuali e per famiglie e collettività si sono costituite e si costituiscono con contratto in forma scritta fra il Comune ed il concessionario, ed accertato che in detto contratto non vi è alcuna menzione, neppure in ipotesi, per la quale il concessionario sia o possa essere chiamato o tenuto al pagamento di un qualsivoglia canone di manutenzione;

Visto che l'art. 1372 del Codice Civile stabilisce che *"// contratto ha forza di legge tra le parti"*; ne consegue che il contratto liberamente stipulato non può essere modificato unilateralmente, per cui l'introduzione unilaterale ed "ex novo" nel contratto di oneri non previsti risulta in violazione di tale principio; l'eventuale modifica del contratto deve pertanto essere concordata fra le parti;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 73 del 15 novembre 2011 con la quale si è approvata *“l’operazione di riassetto societario ed organizzativo tramite parziale privatizzazione della società per la gestione dei servizi cimiteriali Virgilio srl”* e il *“Piano strategico economico-finanziario”* di detta società, il servizio cimiteriale è stato praticamente affidato in concessione a Virgilio srl in quanto è società pubblica interamente partecipata da questo Comune e dai Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Sant’Agata Bolognese;

Visto che Virgilio s.r.l., con lettera datata “Dicembre 2012” (peraltro non firmata, se non in modo generico) ha comunicato alle famiglie concessionarie che i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persicelo e Sant’Agata Bolognese, con riferimento al Regolamento regionale n. 4/2006, hanno applicato il canone di manutenzione su concessioni di loculi/ossati in perpetuo e di tombe di famiglia ed ha indicato i relativi importi per l’anno 2012;

Ritenuto che detti canoni di manutenzione non possano essere né istituiti dai Comuni né richiesti da Virgilio perché:

- si tratta di una possibilità introdotta da una norma regolamentare regionale, non prevista da alcuna legge né, tanto meno, dalla Legge Regionale (n. 19/2004) alla quale il Regolamento da attuazione; tale possibilità appare quindi illegittima perché l’imposizione di prestazioni patrimoniali può essere disposta soltanto da una norma di legge;
- il D.P.R. n. 285/1990 stabilisce che il Comune può imporre determinati obblighi ai concessionari di sepolture private con l’atto di concessione; ma i contratti di concessione conclusi fra il Comune di Anzola dell’Emilia ed i concessionari non fanno menzione alcuna, neppure in via di ipotesi, di canoni di manutenzione delle sepolture e dei manufatti privati;
- l’art. 1372 cod. civ., stabilendo che il contratto ha forza di legge tra le parti, rende illecite modifiche unilaterali ed ex novo del contratto stesso;

Considerato ancora, quale mera esercitazione giuridica, che la determinazione del canone (ed il conseguente addebito ai concessionari) deve, secondo quanto indicato dall’art. 4 del Regolamento regionale, essere riferita in quota parte agli oneri di manutenzione delle strutture cimiteriali comuni. Ma nella fattispecie di cui si tratta i canoni risultano determinati dal *“Piano strategico di fattibilità economica”* approvato con la deliberazione consiliare n. 73 del 15 novembre 2011, e né Virgilio s.r.l. né i Comuni hanno presentato un preventivo o un consuntivo, o un qualsivoglia documento dal quale risultino i costi di manutenzione dei quali i canoni dovrebbero rappresentare, una quota di partecipazione. Sono consultabili solo i costi e gli investimenti - peraltro generici e non meglio specificati - indicati a pagina 30 del Piano, peraltro inferiori a quanto *“Virgilio srl”* prevede di incassare dai canoni annui su loculi ed ossari in concessione perpetua;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che per i canoni di cui trattasi non sussista alcun titolo giuridico, contrattuale ed economico che ne giustifichi l’istituzione e l’addebito ai concessionari delle sepolture e dei manufatti cimiteriali privati; detti canoni debbono quindi essere aboliti con effetto dalla loro istituzione;

Udita, sul punto, la lettura della presente proposta da parte del Consigliere **Cannone**;

Uditi, inoltre, gli interventi dei Consiglieri **Marchesini** (Capogruppo *“Con Ropa. Insieme per Anzola”*), **Gallerani** (Capogruppo *“La nostra Anzola”*), del **Sindaco**, dei Consiglieri **Facchini**, **Marchesini**, **Gallerani** ed infine del **Sindaco**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 23.480;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere **non favorevole** espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- b) il parere **non favorevole** espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 13 (Sindaco Ropa, Consiglieri Marchesini, Veronesi, Tolomelli, Sblendido, Querzè, Moscatelli, Roma, Rimondi, Malaguti, Maddaloni, De Franceschi e Iovino) e astenuti n. 2 (Consiglieri Giordano e Morandi) resi per alzata di mano, presenti n. 20 componenti

R E S P I N G E

- la proposta di deliberazione presentata dal Gruppo "La nostra Anzola" sull'abolizione del canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private concesse in uso perpetuo.



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it

Davide Fornalè

Direttore Area Tecnica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "LA NOSTRA ANZOLA" SULL'ABOLIZIONE DEL CANONE ANNUO A CARICO DEI CONCESSIONARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE CONCESSE IN USO PERPETUO.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (D.Lgs. n. 267/2000) non trattandosi di mero atto di indirizzo, si esprime parere di regolarità tecnica non favorevole relativamente alla proposta di delibera n. 78/2013.

Al fine di esprimere un compiuto parere di regolarità tecnica osservo quanto segue:

Con la proposta di deliberazione in esame si dispone l'abolizione del canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private per famiglie e collettività nonché dei manufatti concessi in perpetuo di cui all'art. 66 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 24.11.2011.

Come evidenziato nella suddetta deliberazione, il nuovo Regolamento di polizia mortuaria è stato elaborato quale testo unitario da un gruppo tecnico formato dai referenti amministrativi dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese aderenti alla Società pubblica Virgilio srl cui i servizi cimiteriali sono stati affidati in concessione dall'anno 2011.

Tale regolamento è stato elaborato in modo unitario per omogeneizzare la gestione dei servizi cimiteriali e nel rispetto di quanto previsto nel Piano Strategico di fattibilità economica, approvato da tutti i Comuni aderenti in sede di costituzione della Società Virgilio (deliberazione consiliare n. 47 del 26.05.2011), successivamente aggiornato in fase di parziale privatizzazione della società ed ugualmente approvato da tutti i Comuni soci (deliberazione consiliare n. 73 del 15.11.2011).

In tutti i regolamenti di polizia mortuaria dei comuni soci, approvati nel medesimo periodo, vi è la medesima previsione regolamentare all'art. 66 di istituzione di un canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private per famiglie e collettività nonché dei manufatti concessi in perpetuo a compartecipazione degli oneri sostenuti dal Comune per la manutenzione ordinaria dei cimiteri compreso la manutenzione del verde e delle essenze arboree.

Si è reso pertanto necessario coinvolgere tutti i Comuni soci e la società partecipata per avere elementi di valutazione in relazione ai rilievi mossi con la proposta di deliberazione in esame.



Nelle premesse della proposta di deliberazione, a motivazione del provvedimento, viene affermato che i canoni di manutenzione non possono essere istituiti dai Comuni né richiesti da Virgilio perché:

1. si tratta di una possibilità introdotta da una norma regolamentare regionale, non prevista da alcuna legge né tanto meno dalla Legge Regionale (n. 19/2004) alla quale il regolamento da attuazione; tale possibilità appare quindi illegittima perché l'imposizione di prestazioni patrimoniali può essere disposta solo da una norma di legge;
2. il D.P.R. n. 285/1990 stabilisce che il Comune può imporre determinati obblighi ai concessionari di sepolture private con l'atto di concessione; ma i contratti di concessione conclusi fra il Comune di Anzola dell'Emilia e i concessionari non fanno menzione alcuna, neppure in via di ipotesi, di canoni di manutenzione delle sepolture e dei manufatti privati;
3. l'art. 1372 Cod. Civ., stabilendo che il contratto ha forza di legge tra le parti, rende illecite modifiche unilaterali ed ex novo del contratto stesso.

In relazione alla prima motivazione evidenzio che la previsione regolamentare dell'art. 66 traeva il suo fondamento dall'art. 4, comma 6, del Regolamento della Regione Emilia Romagna 23 maggio 2006 n. 4 che veniva espressamente richiamato nelle premesse dell'atto di approvazione del Regolamento di polizia mortuaria.

L'art. 4, comma 6, del Regolamento della Regione Emilia Romagna 23 maggio 2006 n. 4 è stato emesso in ottemperanza alla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004 la quale all'art. 2, comma 2, riconosce una potestà regolamentare attuativa in materia di piani cimiteriali comunali.

Il sopradescritto dettato normativo a sostegno della istituzione dell'art. 66 del Regolamento comunale non risulta modificato né oggetto di impugnativa.

Nel merito è stata interpellata la Regione Emilia Romagna che con nota pervenuta il 09.04.2013 prot. 7093 ha confermato la vigenza del Regolamento regionale specificando che l'onere di contribuzione può essere richiesto dal Comune soltanto ai titolari di concessioni di natura perpetua e/o ultranovantanovenali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, non tanto per assicurare una adeguata manutenzione del proprio manufatto sepolcrale cui sono tenuti per espressa previsione di legge (D.P.R. n. 285/1990) quanto per le spese di mantenimento relative alle parti comuni (costruzioni o spazi).

Il Regolamento regionale non introduce pertanto una disciplina tributaria, ma una modalità di compartecipazione agli oneri di manutenzione delle parti comuni o ai costi di gestione del complesso cimiteriale rinviando i criteri ai regolamenti comunali.

Il Regolamento comunale, all'art. 66 ha individuato i seguenti criteri:

- **quali sono le spese** per le quali viene chiesta la compartecipazione: manutenzione ordinaria dei cimiteri, compreso il mantenimento del verde e delle essenze arboree;
- **chi sono i soggetti tenuti:** i titolari di concessioni perpetue sia che siano sepolture private per famiglie e collettività sia che siano manufatti (leggi loculi e ossari)
- **come viene riscossa la compartecipazione:** con un canone annuo le cui modalità e tariffe sono approvate dalla Giunta.

Nella nota la Regione Emilia Romagna, sottolinea altresì che la contribuzione può essere chiesta solo ai concessionari perpetui suggerendo una modifica del regolamento ad evitare il dubbio (complice anche una imprecisa dizione utilizzata nel Regolamento regionale) che si possa applicare anche ai titolari delle concessioni temporanee. Si ritiene opportuno recepire il suggerimento regionale attivandosi per una futura modifica regolamentare che preveda l'applicazione del canone limitatamente alle concessioni perpetue.

Per quanto suesposto la prima motivazione a sostegno dell'annullamento dell'art. 66 del regolamento non è corretta.



In relazione alla seconda e terza motivazione evidenzio che nel Regolamento comunale non si fa menzione ad alcuna modifica delle clausole contrattuali. Il Regolamento regionale e il Regolamento comunale hanno solo individuato i soggetti tenuti alla contribuzione in qualità di concessionari di loculo o tomba in perpetuo; avere una concessione in perpetuo nel cimitero è presupposto per la compartecipazione.

Il Regolamento regionale, emanato nel 2006, non poteva disciplinare clausole da inserire in contratti (concessioni perpetue) futuri perché le concessioni perpetue sono state eliminate con D.P.R. n. 803/1975 (entrato in vigore il 10 febbraio 1976).

I Comuni soci di Virgilio come evidenziato nella nota trasmessa dalla stessa società, hanno recepito lo spirito della normativa regionale chiamando i fruitori perpetui degli spazi cimiteriali a compartecipare degli oneri di manutenzione alla stregua di coloro che hanno acquisito invece un diritto temporalmente limitato e per i quali nel momento della definizione delle tariffe di concessione è stato quantificato anche detto onere.

In tal senso si richiama la deliberazione consiliare n. 3 del 26.01.2012 con cui questa Amministrazione, definendo i criteri per la determinazione delle tariffe di concessione di nuovi loculi, ha previsto fra i costi anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' chiaro quindi che non si tratta di alcuna modifica alla concessione originaria la quale rimane in essere esattamente come al momento in cui è stata rilasciata, bensì di una compartecipazione ai costi di gestione che, non essendo normata al momento del rilascio, è stata successivamente disciplinata in forza degli atti legislativi richiamati.

Per quanto suesposto la seconda e terza motivazione a sostegno dell'annullamento dell'art. 66 del regolamento non sono corrette.

Nelle premesse si afferma che né Virgilio né i Comuni hanno presentato un preventivo o un consuntivo o un qualsivoglia documento dal quale risultino i costi di manutenzione e che per i canoni non sussiste titolo giuridico, contrattuale od economico che giustifichi l'istituzione e l'addebito ai concessionari.

Tale affermazione non è esatta perché nelle deliberazioni consiliari n. 47/2011 e n. 73/2011 è allegato il piano di fattibilità economica dei servizi cimiteriali fra le cui voci sono comprese le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, pulizie e verde, servizi tutti dati in concessione a Virgilio.

Nel successivo contratto di servizio approvato con deliberazione di Giunta n. 203 del 27.12.2011 si fa espressamente riferimento ai servizi affidati che consistono nell'attività di concessione dei loculi, in quella amministrativa e contrattuale relativa alla medesima concessione di loculi e aree cimiteriali, nell'attività di tumulazione, estumulazione, inumazione e servizi affini, nonché nella manutenzione ordinaria, pulizia, custodia, manutenzione del verde dei siti cimiteriali (tutte le aree interne alla cinta muraria ed escluse tutte quelle esterne alla stessa, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature oltre a servizi affini come la gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva).

Tali attività sono già in concessione alla società e sono contenute, unitamente alle relative spese, negli atti di gara per la scelta del socio privato operativo, procedura seguita dal Comune di Anzola dell'Emilia in qualità di capofila, nei quali sono state dettagliate tutte le attività manutentive poste a gara e che saranno svolte dal socio.

In relazione all'importo delle spese sostenute da Virgilio srl in particolare sulle attività di manutenzione e sui costi di gestione, se ne può rilevare l'entità dai Bilanci inviati a ciascun Comune socio. L'ultima situazione economico reddituale è stata comunicata al Comune di Anzola dell'Emilia in data 12.09.2013 prot. n. 17.649 dalla quale si evincono i dati gestionali (sia in complesso che per Comune).



L'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) recentemente sostituito dal D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 237 ha ampliato la portata dei pareri in particolare specificando che il parere di regolarità contabile deve essere espresso dal Responsabile Finanziario qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio.

Per gli aspetti contabili collegati si rinvia pertanto al parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott. Davide Fornalè



Area Economico/Finanziaria e Controllo

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna
telefono 051-65.02.111
fax 051-731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Claudia Barbieri

Direttore Area Economico/Finanziaria e Controllo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "LA NOSTRA ANZOLA" SULL'ABOLIZIONE DEL CANONE ANNUO A CARICO DEI CONCESSIONARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE CONCESSE IN USO PERPETUO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile non favorevole relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n. 78/2013 per le seguenti motivazioni:

Con riferimento alla nota pervenuta il 14.10.2013 Prot. 19.968 a seguito di chiarimenti richiesti alla società Virgilio da questa Amministrazione, si evince che l'abolizione del canone annuo di compartecipazione determinerebbe un disavanzo economico o comunque una riduzione del risultato positivo con conseguente disequilibrio del Piano Economico Finanziario della società stessa, nonché una riduzione di valore della quota societaria oggetto di cessione al socio privato, che determinerebbe un danno economico al socio privato stesso e la necessità di un riequilibrio della quota, con conseguente ricadute sul bilancio comunale nel quale non sono previsti stanziamenti di spesa per tale finalità.

Il Direttore dell'Area
Economico/Finanziaria e Controllo
(Rag. Claudia Barbieri)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **78** del **28/11/2013**

AREA TECNICA

OGGETTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "LA NOSTRA ANZOLA" SULL'ABOLIZIONE DEL CANONE ANNUO A CARICO DEI CONCESSIONARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE CONCESSE IN USO PERPETUO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: CONTRARIO VEDERE PARERE ALLEGATO. IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 22/11/2013 FORNALE' DAVIDE
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: CONTRARIO VEDERE PARERE ALLEGATO. IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 22/11/2013 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 78 DEL 28/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 11/12/2013